



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 aprile 2018 n.44

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 48 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 aprile 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PATRIMONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

TITOLO I DELLA IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA

CAPO I IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI SITUATI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Istituzione dell'imposta straordinaria sugli immobili)*

1. E' istituita l'imposta straordinaria sul valore degli immobili situati nella Repubblica di San Marino per l'esercizio finanziario 2018 ed è dovuta, sulla base delle risultanze catastali al 31 dicembre 2017, dai titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sul bene immobile. Nel caso di contratto di locazione finanziaria immobiliare, l'imposta è dovuta dal soggetto che, al 31 dicembre 2017, risultava l'utilizzatore del bene. L'imposta non si applica sui beni immobili di proprietà della Eccellentissima Camera e degli Enti del settore pubblico allargato e sui beni destinati ad esercizio pubblico dei culti ed iscritti alla categoria E1.

2. L'imposta è dovuta per ogni singola unità immobiliare e per ogni particella iscritte al Catasto Fabbricati e Terreni al 31 dicembre 2017, ed è calcolata sulla base della quota o dei millesimi di titolarità ai sensi del primo comma, con la rivalutazione delle rendite catastali, così come disciplinato dall'articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003, n. 165. Nel calcolo delle rivalutazioni non è riconosciuto l'abbattimento di un quarto quando l'immobile è sede della dimora effettiva.

3. In caso di beni immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria, la società locatrice, salvo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 4, agisce in qualità di sostituto d'imposta ed in tale veste è tenuta al versamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni per i mancati o ritardati pagamenti. La società locatrice si rivale nei confronti dell'utilizzatore anche ripartendo l'imposta sui canoni attraverso la modifica del piano di ammortamento. La modifica del piano di ammortamento è esente da registrazione, purché non mutino la durata del contratto o altri elementi del contratto per cui viga l'obbligo della registrazione e trascrizione.

4. L'imposta è dovuta dall'operatore economico ancorché titolare di licenza sospesa o cessata alla data prevista per il pagamento. L'imposta è dovuta altresì dall'operatore economico nei confronti del quale, alla medesima data, è aperta una procedura concorsuale.

5. L'imposta è dovuta anche per i fabbricati in corso di costruzione e non completamente ultimati per i quali non è stata presentata la dichiarazione della fine lavori, ai sensi dell'articolo 168, comma 4, della Legge 19 luglio 1995 n.87, al 31 dicembre 2017. La suddetta imposta è calcolata sulla base della superficie utile desunta dal progetto approvato a cui viene attribuita una rendita convenzionale di euro 2,00 al mq. Il soggetto passivo, titolare o utilizzatore delle particelle catastali considerate ai fini della superficie utile di progetto, è tenuto al pagamento dell'imposta nel caso in cui, al 31 dicembre 2017, sia stato costruito il solaio di copertura del fabbricato. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

6. L'ammontare dell'imposta è pari al 50% della somma risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

(Determinazione dell'imposta sui fabbricati)

- Con riferimento ai fabbricati l'ammontare dell'imposta è determinato come segue:
 - fabbricati ad uso civile abitazione: $(\text{quota fissa} + \text{quota variabile}) \times 125/100$;
 - altri fabbricati: $(\text{quota fissa} + \text{quota variabile})$.
- Ai fini del calcolo della determinazione dell'imposta relativa ai fabbricati, l'ammontare della quota fissa e della quota variabile, pari ad una percentuale del valore della rendita catastale, entrambe distinte per categoria e classe del fabbricato, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA	CLASSE	Quota FISSA (valori in euro)	Quota variabile: % della rendita catastale
A1	1	300,00	30%
A1	2	310,00	30%
A1	3	320,00	30%
A1	4	330,00	30%
A2	1	110,00	20%
A2	2	120,00	20%

A2	3	130,00	20%
A2	4	140,00	20%
A2	5	150,00	20%
A3	1	110,00	15%
A3	2	120,00	15%
A3	3	130,00	15%
A3	4	140,00	15%
A3	5	150,00	15%
A4	1	100,00	10%
A4	2	100,00	10%
A4	3	100,00	10%
A4	4	100,00	10%
A4	5	100,00	10%
A4	6	100,00	10%
A5	1	100,00	10%
A5	2	100,00	10%
A5	3	100,00	10%
A5	4	100,00	10%
A5	5	100,00	10%
A5	6	100,00	10%
A6	1	250,00	10%
A6	2	300,00	10%
A6	3	350,00	10%
A6	4	370,00	10%
A6	5	380,00	10%
A6	6	390,00	10%
A6	7	400,00	10%
A6	8	420,00	10%
A7	U	600,00	10%
B1	1	100,00	10%
B1	2	100,00	10%
B1	3	100,00	10%
B1	4	100,00	10%
B1	5	100,00	10%
B1	6	100,00	10%
B2	U	1.200,00	2%
B3	1	250,00	10%
B3	2	250,00	10%
B3	3	250,00	10%
B3	4	250,00	10%
B3	5	250,00	10%

B3	6	250,00	10%
B3	7	250,00	10%
B3	8	250,00	10%
B3	9	250,00	10%
B4	U	100,00	10%
C1	1	250,00	15%
C1	2	300,00	15%
C1	3	350,00	15%
C1	4	370,00	15%
C1	5	390,00	15%
C1	6	410,00	15%
C1	7	430,00	15%
C1	8	450,00	15%
C1	9	470,00	15%
C1	10	480,00	15%
C1	11	490,00	15%
C1	12	500,00	15%
C2	1	50,00	35%
C2	2	50,00	35%
C2	3	50,00	35%
C2	4	50,00	35%
C2	5	50,00	35%
C2	6	50,00	35%
C2	7	50,00	35%
C2	8	50,00	35%
C2	9	50,00	35%
C3	1	200,00	5%
C3	2	225,00	5%
C3	3	250,00	5%
C3	4	500,00	5%
C3	5	700,00	5%
C3	6	800,00	5%
C4	1	30,00	25%
C4	2	30,00	25%
C4	3	30,00	25%
C4	4	30,00	25%
C4	5	30,00	25%
C4	6	30,00	25%
C4	7	30,00	25%
C4	8	30,00	25%
C4	9	30,00	25%

C5	1	12,00	25%
C5	2	12,00	25%
C5	3	12,00	25%
C5	4	12,00	25%
C5	5	12,00	25%
C5	6	12,00	25%
D1	U	1.500,00	2%
D2	U	1.200,00	2%
D3	U	1.500,00	2%
D4	U	1.500,00	2%
D5	U	1.500,00	2%
D6	U	1.500,00	2%
D7	U	400,00	2%

Art. 3
(Detrazioni di imposta)

1. Il soggetto passivo può portare in detrazione dall'imposta sui fabbricati i seguenti importi:
 - a) fino a euro 350,00 nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. La medesima detrazione è riconosciuta sull'abitazione che sia residenza anagrafica al 31 dicembre 2017 del coniuge separato o del coniuge divorziato in forza di un atto dell'Autorità Giudiziaria o di parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo. La detrazione è prevista per l'unità immobiliare con destinazione ad abitazione ed iscritta nelle categorie A1, A2, A3, A4, o A7;
 - b) euro 50,00 per ogni componente del nucleo familiare del soggetto beneficiario della detrazione di cui alla superiore lettera a) purché tale nucleo sia composto da più di quattro membri legati da un vincolo di parentela in linea retta non superiore al secondo grado. La detrazione è calcolata dal quinto componente;
 - c) fino a euro 350,00 per le unità immobiliari adibite a sede dell'esercizio effettivo della propria attività economica o professionale, così come risultante dai documenti agli atti dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dall'Ufficio del Lavoro e dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole (UGRAA) e dell'Ufficio del Turismo. Tale detrazione è riconosciuta anche qualora l'unità immobiliare sia sede dell'attività economica o professionale del coniuge o parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo alla data del 31 dicembre 2017. La detrazione è prevista per le unità immobiliari classificate nelle categorie A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 o D7;
 - d) è ammessa, per le unità immobiliari che costituiscono la sede di esercizio effettivo della propria attività economica o professionale, l'applicazione di una sola quota fissa. In presenza di più classificazioni delle unità immobiliari, si applica la quota fissa che ha il valore maggiore. Tale beneficio non è cumulabile con quello di cui al superiore punto c).
2. Nei casi in cui il diritto reale o il contratto di leasing sull'unità immobiliare oggetto delle detrazioni di cui al comma che precede appartenga a più soggetti, la detrazione va calcolata sulla base della quota attribuita a ciascun contitolare.
3. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni previste nei commi che precedono, la società titolare del diritto di proprietà del bene che agisce in qualità di sostituto d'imposta è obbligata a

trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'utilizzatore attestante i requisiti cui è subordinata l'applicazione della detrazione.

4. Le detrazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) si applicano anche alle canoniche, ai conventi ed altri immobili di proprietà di Enti religiosi, sedi di abitazioni di religiosi o sedi di attività connesse alla natura dell'ente religioso, e comunque non destinati ad attività economiche o locati a terzi.

5. E' riconosciuta la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 al soggetto passivo che ha la residenza anagrafica al 31 dicembre 2017 presso una struttura protetta, per anziani o per persone con disabilità, pubblica o privata, a condizione che l'abitazione non sia stata locata o sia la residenza anagrafica del coniuge o del parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo.

6. Sono riconosciute le detrazioni previste alle lettere a) e b), del comma 1, al socio di una cooperativa di abitazione, nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui sopra, la cooperativa di abitazione deve trasferire il titolo del diritto di proprietà al socio entro il 31 dicembre 2018.

7. E' riconosciuta la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 al titolare del diritto di proprietà distinta al Catasto Fabbricati e Terreni in base a quota millesimale o quota indivisa, nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento dell'intera detrazione il titolare del diritto di proprietà è tenuto, entro il 31 dicembre 2018 all'aggiornamento catastale o alla stipula di apposito titolo che identifica la quota di diritto dell'unità immobiliare destinata all'abitazione.

8. E' ammessa la detrazione dell'imposta riferita agli immobili interessati da procedura di pubblica utilità, dichiarata dal Consiglio Grande e Generale ai sensi della Legge 19 luglio 1995, n. 87 e precedenti norme in materia, per i quali sia intervenuto l'atto di accettazione o il deposito delle somme di cui all'articolo 21, commi 3 e 5, della predetta legge. Il soggetto passivo, in sede di autoliquidazione dell'imposta, può portare in detrazione l'importo dell'imposta riferita all'immobile oggetto d'esproprio.

Art. 4

(Determinazione dell'imposta sui terreni)

1. Con riferimento ai terreni l'ammontare dell'imposta è pari a:

- a) il valore della rendita catastale rivalutata per i terreni agricoli, ovvero tutti i terreni che non rientrano nelle successive lettere b) e c);
- b) per i terreni edificabili è pari al valore della rendita catastale rivalutata moltiplicata per i seguenti coefficienti che sono in relazione alle zonizzazioni previste dalla Legge 29 settembre 1992 n.7 e successive modifiche:

Zone edificabili PRG	Coefficiente
Zona A	10
Zona B	20
Zona BE	20
Zona C	20
Zona D	10
Zona D1	10
Zona D2	10
Zona R	20

- c) per i terreni destinati a Zone per i Servizi (ZS), si applica quanto stabilito al precedente punto a) nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria pari a zero. Per i terreni destinati a Zone per i Servizi (ZS), nel caso abbiano un indice di utilizzazione fondiaria diverso da zero, si applica quanto stabilito al superiore punto b) con l'applicazione di un coefficiente pari a 20.
2. Al fine dell'applicazione dell'imposta sui terreni agricoli ed edificabili si considerano le risultanze fondiarie a Catasto Terreni e a Catasto Fabbricati al 31 dicembre 2017.
3. Viene altresì attribuita, in via straordinaria e ai soli fini dell'applicazione della presente imposta, una rendita convenzionale di euro 0,026 al mq ai terreni classificati a Catasto Terreni e Fabbricati con categorie prive di rendita.
4. Dall'imposta per i terreni agricoli calcolata con le modalità sopraindicate è ammesso portare in detrazione i seguenti importi in favore del soggetto passivo con residenza anagrafica in territorio:
- a) abbattimento dell'80% della rendita catastale rivalutata dei terreni agricoli di coltivatori diretti titolari di diritti di proprietà e con codice operatore professionale rilasciato dall'UGRAA al 31 dicembre 2017. E' riconosciuta la medesima detrazione al soggetto passivo che concede il proprio terreno agricolo ad un coltivatore diretto con codice operatore professionale, purché sia coniuge o parente in linea retta di primo grado dello stesso;
 - b) abbattimento del 50% della rendita catastale rivalutata dei terreni agricoli di pensionati agricoli titolari di diritti di proprietà, limitatamente ai terreni effettivamente coltivati dagli stessi pensionati agricoli, come da registro coltivazioni 2017 tenuto dall'UGRAA;
 - c) abbattimento del 50% della rendita catastale rivalutata dei terreni agricoli di imprenditori agricoli titolari di diritti di proprietà e con codice operatore economico. E' riconosciuta la medesima detrazione al soggetto passivo che concede il proprio terreno agricolo ad un imprenditore agricolo con codice operatore economico, purché sia coniuge o parente in linea retta di primo grado dello stesso;
 - d) abbattimento del 20% della rendita catastale rivalutata dei terreni agricoli di coltivatori part-time titolari di diritti di proprietà e con codice operatore agricolo non professionale rilasciato dall'UGRAA.
5. Ai fini del comma che precede i titolari dei codici operatori rilasciati dall'UGRAA di cui alle lettere a), c) e d) devono possedere al 31 dicembre 2017 i requisiti previsti all'articolo 3 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135.
6. Fatto salvo quanto previsto al superiore comma 1, lettera c), nei casi in cui le particelle catastali ricadano all'interno di zone destinate dal vigente PRG a Piano Particolareggiato, l'imposta, calcolata con le modalità indicate al superiore comma 1, punto b), si applica limitatamente alle aree o porzioni di aree individuate come edificabili dallo strumento attuativo approvato. Per le restanti aree o porzioni di aree individuate come non edificabili dallo strumento attuativo approvato si applica un abbattimento del 90% dall'imposta calcolata con le modalità indicate al superiore comma 1, punto b).
7. Fatto salvo quanto previsto al superiore comma 1, lettera c), nei casi in cui le particelle catastali ricadono all'interno di zone destinate dal vigente PRG a Piano Particolareggiato, e lo strumento attuativo non sia approvato, è ammesso un abbattimento del 30% della rendita catastale rivalutata sull'imposta calcolata con le modalità indicate al superiore comma 1, lettera b).

Art. 5

(Modalità di liquidazione dell'imposta)

1. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro il 31 ottobre 2018 sulla base dei dati resi disponibili anche attraverso strumenti telematici dall'Ufficio Tecnico del Catasto con l'importo dell'imposta lorda dovuta.

2. Il mancato ricevimento dei dati non esonera il soggetto passivo o la società locatrice dal pagamento dell'imposta nel termine indicato al superiore comma 1. L'Ufficio Tecnico del Catasto rilascia estratto dei dati di cui al comma che precede su richiesta del soggetto passivo.
3. Le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 sono dichiarate dal soggetto passivo il quale, in tal caso, procede al ricalcolo dell'imposta netta dovuta. Il soggetto che per usufruire delle detrazioni dell'imposta straordinaria sugli immobili rende dichiarazioni non veritiere è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale.
4. Nel caso di immobili di proprietà di società finanziarie o bancarie, i dati di cui al comma 1 sono riferiti all'imposta dovuta in relazione a ciascuna unità immobiliare o terreno ed inviati alla medesima società che ne cura la trasmissione agli utilizzatori. La società locatrice, qualora intenda lasciare in capo agli utilizzatori il versamento dell'imposta, è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tributario l'elenco dei beni immobili e dei relativi utilizzatori al 31 dicembre 2017. La documentazione deve contenere per ogni utilizzatore i dati catastali dei beni immobili e le relative quote o millesimi di titolarità e i dati anagrafici o societari. La documentazione deve essere trasmessa in formato digitale entro quindici giorni dal ricevimento del prospetto di cui al superiore comma 1. Entro il 31 marzo 2019, la società locatrice trasmette all'Ufficio Tributario il resoconto dei versamenti effettuati direttamente dagli utilizzatori e, nei casi di mancato o parziale assolvimento dell'obbligo, è tenuta a versare l'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro il 30 aprile 2019.
5. Nei casi d'intestazioni catastali dalle quali non è possibile risalire alla quota di diritto reale gravante sulla singola unità immobiliare, il singolo contribuente dovrà, in via straordinaria e ai soli fini dell'applicazione della presente imposta, dichiarare sia la quota di spettanza sia l'unità immobiliare oggetto di tassazione, basandosi anche sulla documentazione a sua disposizione.
6. Il soggetto passivo è tenuto al pagamento di un conguaglio dell'imposta o ha facoltà di richiedere il rimborso dell'imposta, nel caso in cui il valore della rendita catastale, risultante alla data del 31 dicembre 2017, subisca variazioni per effetto delle verificazioni straordinarie catastali, di cui al Capo III del Decreto – Legge 26 ottobre 2010 n.175 e successive modificazioni o per l'adeguamento degli accatastamenti presentati entro il 31 dicembre 2017. L'Ufficio Tecnico del Catasto dovrà comunicare tali variazioni all'Ufficio Tributario ed ai soggetti interessati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato. In sede di determinazione dell'imposta a conguaglio o di determinazione del rimborso, il soggetto passivo può utilizzare ai fini del calcolo la quota parte di detrazione non utilizzata in sede di autoliquidazione ordinaria.
7. Ai fini del conguaglio di cui al comma che precede, l'Ufficio Tecnico del Catasto trasmette al soggetto passivo la documentazione utile al pagamento, che deve essere effettuato entro novanta giorni dal suo ricevimento.
8. Entro lo stesso periodo deve essere richiesto anche l'eventuale rimborso d'imposta. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.
9. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso dell'imposta riferita alle porzioni di terreno di cui, entro il 31 dicembre 2017, sia stata promessa la cessione all'Eccellentissima Camera mediante la sottoscrizione di accordi convenzionali o per le quali sia stata adottata delibera di acquisizione da parte del Congresso di Stato, qualora intervenga la stipula del relativo atto pubblico entro il 31 dicembre 2018.
10. L'Ufficio Tecnico del Catasto provvede a trasmettere i dati aggiornati all'Ufficio Tributario e ai soggetti interessati entro novanta giorni dall'aggiornamento catastale o dalla voltura del titolo.
11. Il rimborso dell'imposta, di cui al comma 9, deve essere richiesto entro novanta giorni dal ricevimento dei dati aggiornati attraverso la procedura di autoliquidazione. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.
12. Qualora il soggetto passivo sia deceduto alla data del pagamento dell'imposta, l'obbligazione tributaria si trasmette agli eredi.

Art. 6
(Rateizzazione dell'imposta)

1. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'imposta in capo al singolo contribuente sia superiore o pari a euro 1.000,00 è ammesso il pagamento in due rate di pari valore. Per la prima rata rimane valido il termine previsto al comma 1 del superiore articolo 5, mentre per la seconda rata il termine ultimo di pagamento è fissato al 20 dicembre 2018.
2. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato presso gli sportelli bancari, con bonifico bancario o tramite carta di credito.
3. L'imposta straordinaria sul valore degli immobili non può essere pagata mediante compensazione con crediti di altre imposte.

Art. 7
(Sanzioni)

1. Il soggetto passivo che provvede al pagamento dell'imposta dopo i termini di cui agli articoli 5 e 6, è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del 4% ed al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:
 - a) sanzione pari al 20% dell'imposta o della rata o del conguaglio nel caso di pagamenti effettuati entro trenta giorni dalle rispettive scadenze;
 - b) sanzione pari al 50% dell'imposta o della rata o del conguaglio nel caso di pagamenti effettuati dopo trenta giorni ed entro centottanta giorni dalle rispettive scadenze;
 - c) sanzione pari al 100% dell'imposta per omessi pagamenti o pagamenti effettuati dopo centottanta giorni.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68: è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi, provveda al pagamento immediato della metà della sanzione prevista.
3. E' ammessa la rettifica dell'ammontare dell'imposta da parte del soggetto obbligato che rilevi, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 5 e 6, un mancato o insufficiente pagamento dell'imposta e che non sia sottoposto dall'Ufficio Tributario a verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il soggetto obbligato è tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione pecuniaria amministrativa del 10% dell'ammontare della rettifica e al pagamento degli interessi di cui al comma 1.
4. L'Ufficio Tributario, sulla base degli accertamenti effettuati, anche per il tramite delle forze di polizia, e dalle informazioni acquisite dai competenti uffici, iscrive a ruolo, ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, le somme dovute e non versate. Nel caso di locazione finanziaria, visto l'articolo 5, punto 4), l'iscrizione al ruolo avviene nei confronti della società locatrice. L'azione di accertamento dell'imposta dell'Ufficio Tributario si prescrive in cinque anni dalla scadenza del pagamento.
5. Per importi superiori a euro 600,00 il contribuente ha facoltà di chiedere, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine ordinario di pagamento di cui all'articolo 5, l'emissione di un ruolo speciale per poter usufruire della dilazione di pagamento di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.

Art. 8
(Esenzioni dall'imposta)

1. L'imposta è dovuta anche da parte dei soggetti che usufruiscono di esenzioni fiscali, di abbattimenti di imposta o di altri tipi di agevolazioni.
2. L'imposta straordinaria sul valore degli immobili non può essere portata in deduzione dal reddito.
3. L'imposta non è dovuta:
 - a) se l'ammontare della stessa è pari o inferiore a dieci euro, anche in caso di ricalcolo dell'imposta mediante la procedura di autoliquidazione per il riconoscimento delle detrazioni e/o abbattimenti;
 - b) per gli immobili ceduti, per trasferimento della proprietà o cessione del contratto di locazione finanziaria, nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2018 e quella di entrata in vigore del presente decreto delegato a condizione che il relativo corrispettivo sia stato assoggettato all'imposta straordinaria sul valore delle attività finanziarie di cui all'articolo 11;
 - c) per gli immobili oggetto di locazione finanziaria il cui contratto sia stato dichiarato risolto prima della entrata in vigore del presente decreto delegato, indipendentemente dalla avvenuta restituzione del bene;
 - d) dai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società di cui all'articolo 12.
4. E' ammesso il rimborso dell'imposta, per importi superiori a dieci euro, in caso di errore materiale del soggetto passivo. Il rimborso deve essere richiesto entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste dal presente decreto delegato tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.

Art. 9
(Disposizioni particolari per immobili in locazione finanziaria)

1. Nel caso di trasferimenti, avvenuti successivamente al 31 dicembre 2017, di diritti reali fra società locatrici di beni immobili concessi in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano alla società cessionaria. La società cedente è tenuta a comunicare alla società cessionaria ed all'Ufficio Tributario gli adempimenti effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art. 10
(Trasmissione telematica dei dati)

1. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio definisce con i competenti uffici, con gli enti accreditati e con le società locatrici le modalità tecniche per la trasmissione telematica dei dati dell'imposta di ogni singolo soggetto passivo in base alle disposizioni previste, per quanto compatibili, dalla Legge 16 dicembre 2013, n. 166.

CAPO II
IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OVUNQUE DETENUTE

Art. 11

(Istituzione dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e modalità di applicazione)

1. E' istituita l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie di cui all'allegato A, ovunque detenute alla data del 31 marzo 2018, a carico dei soggetti passivi residenti anagraficamente nella Repubblica di San Marino alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. L'imposta si applica sia per le attività finanziarie detenute direttamente dai soggetti sopraelencati sia per le attività finanziarie detenute per il tramite di una società fiduciaria o per interposta persona.
3. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso applicando l'aliquota dello 0,5%; in caso di rapporti cointestati si presume la titolarità per quote paritetiche per ciascun cointestatario.
4. L'imposta non è dovuta:
 - a) sulle azioni o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta prevista all'articolo 12;
 - b) sulla raccolta diretta detenuta nelle banche sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005, n. 165, così come definita all'articolo I.I.2, comma 1, numero 63, del Regolamento numero 2007-07;
 - c) sulla raccolta indiretta detenuta nelle banche sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005, n. 165, così come definita all'articolo I.I.2, comma 1, numero 64, del Regolamento numero 2007-07 quando il valore complessivo delle attività finanziarie detenute dal soggetto passivo è inferiore a 10.000,00 euro;
 - d) dai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto prevista all'articolo 12;
 - e) dai soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato al 31 marzo 2018; in mancanza del valore di mercato si deve fare riferimento al valore nominale e, in assenza, al valore di rimborso. Se il titolo è privo sia del valore nominale sia del valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto del titolo.
6. Alla data del 30 giugno 2018 le banche di cui alla Legge 17 novembre 2005, n. 165, devono addebitare al soggetto passivo, nei limiti delle disponibilità liquide di quest'ultimo, l'importo dell'imposta dovuta in relazione alla raccolta indiretta detenuta dal soggetto passivo presso la stessa banca, anche se di importo inferiore a quello previsto al comma 4, lettera c), e versarla entro il 31 luglio 2018 in favore dell'Ufficio Tributario, secondo le procedure previste dal Servizio di Tesoreria dello Stato, senza possibilità di compensazione con crediti d'imposta.
7. Qualora il soggetto passivo non abbia disponibilità liquide pari alla somma dovuta a titolo d'imposta, la banca è tenuta a segnalare la mancata esecuzione totale o parziale dell'addebito di cui al comma 6, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tributario.
8. La banca è tenuta a consegnare al soggetto passivo, entro il 30 settembre 2018, una certificazione attestante l'addebito operato, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributario.
9. La dichiarazione del soggetto passivo deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 31 ottobre 2018 secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio Tributario. E' esonerato dalla presentazione della dichiarazione il soggetto passivo che detiene solamente attività finanziarie assoggettate all'addebito previsto al comma 6.

10. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 31 ottobre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e le sanzioni si applicano le disposizioni previste agli articoli 6 e 7.

CAPO III

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETÀ

Art. 12

(Istituzione dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e modalità di applicazione)

1. E' istituita l'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società ed enti previsti nell'articolo 42, comma 1, lettera a), della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, nonché delle società in nome collettivo e delle società tra professionisti.
2. L'imposta si applica sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio al 31 dicembre 2017, con l'aliquota proporzionale dello 0,4%.
3. Il patrimonio netto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta è quello indicato all'articolo 77 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, diminuito dell'utile d'esercizio.
4. Per le banche di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, l'imposta è applicata anche, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli simili, a condizione e nella misura in cui Banca Centrale ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.
5. Per i soggetti previsti al comma 1 che al 31 dicembre 2017 possiedono azioni, titoli simili o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta prevista al presente articolo, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli simili o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione prevista al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione.
6. L'imposta non è deducibile ai fini della imposta generale sui redditi.
7. L'imposta non è dovuta se il soggetto è sottoposto, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, a una delle procedure concorsuali previste dall'ordinamento.
8. La dichiarazione deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 31 ottobre 2018 secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio Tributario.
9. L'imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 31 ottobre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6.
10. I soggetti di cui al comma 4 possono compensare l'imposta con i crediti d'imposta di cui ai Decreti-Legge 27 ottobre 2011 n. 174, 31 maggio 2012 n. 61 e 27 giugno 2013 n. 72; in tal caso il credito d'imposta decurtato sarà pari al doppio dell'ammontare dell'imposta dovuta.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e le sanzioni si applicano le disposizioni previste agli articoli 6 e 7.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Norme di coordinamento e finali)

1. Le persone fisiche che hanno ottenuto la residenza nella Repubblica di San Marino in applicazione del Titolo II (Misure di attrazione degli investimenti) della Legge 27 giugno n. 71, dell'articolo 22 bis della Legge 27 giugno 2013 n. 71 (Residenza per motivi economici), introdotto con l'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n. 115 e dell'articolo 16 bis della Legge 28 giugno 2010 n. 118 (Residenza elettiva), introdotto con l'articolo 19 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 sono tenute al pagamento dell'imposta di cui al Capo I e all'imposta di cui al Capo II limitatamente alle disponibilità finanziarie detenute in territorio sammarinese.
2. Le persone fisiche che hanno ottenuto la residenza nella Repubblica di San Marino dopo l'1 gennaio 2015 sono tenute al pagamento dell'imposta di cui al Capo I e all'imposta di cui al Capo II limitatamente alle disponibilità finanziarie detenute in territorio sammarinese.
3. I trust, le associazioni e le fondazioni di diritto sammarinese sono assoggettati alle imposte di cui al Capo I e al Capo II limitatamente in quest'ultimo caso alle attività finanziarie detenute in territorio sammarinese.
4. Con circolare dell'Ufficio Tributario possono essere disciplinate le modalità applicative del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti

Allegato “A” al Decreto Delegato 30 aprile 2018 n.44

Allegato A

- 1) Strumenti finanziari di cui all'allegato 2 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
- 2) Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- 3) Metalli preziosi allo stato grezzo o monetario;
- 4) Depositi in conto corrente e depositi a risparmio.